



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 47 DEL 30/04/2020

OGGETTO: Apertura dal Parco Fausto Noce con decorrenza dal 04/05/2020 in attuazione del DCPM del 26/04/2020.

IL SINDACO

Richiamate:

- la propria ordinanza n. 18 del 16/03/2020 con la quale, in attuazione alle disposizioni governative e regionali in ambito di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, è stata disposta la chiusura del Parco Fausto Noce con decorrenza 16/03/2020 sino al 03/04/2020;
- la propria ordinanza n. 29 del 02/04/2020 con la quale, a seguito delle ulteriori disposizioni in materia del contenimento epidemiologico stabilite dal DCPM del 09/03/2020, è stata disposta la proroga della chiusura del Parco fausto Noce sino al 13/04/2020;
- la propria ordinanza n. 39 del 14/04/2020 con la quale, a seguito delle ulteriori disposizioni in materia del contenimento epidemiologico stabilite dal DCPM del 10/04/2020 nonché dalle disposizioni regionali, è stata disposta un'ulteriore proroga della chiusura del Parco fausto Noce sino al 03/05/2020;

Preso atto del DCPM del 26/04/2020 il quale alla lettera e) del punto uno dell'art. 1 recita:

“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto disposto alla lettera d) del medesimo articolo di legge (è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati..) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; i Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”;

Tenuto conto delle disposizioni sopradette e appurata la necessità di rendere fruibile l'area verde del Parco Fausto Noce, ad eccezione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini, garantendo tutte le misure preventive al fine del rigoroso rispetto di quanto espressamente riportato nel DCPM del 26/04/2020;

Tenuto conto altresì, in considerazione delle specifiche competenze attribuite dal predetto DPCM ai sindaci, in ambito di regolamentazione della fruizione ai giardini e parchi pubblici ed in considerazione degli spazi limitati dell'area presente all'interno del parco Fausto Noce destinata alla fruizione dei cani, di dover mantenere la chiusura di detta area sino ad nuove disposizioni normative che ne accertino la fruizione in sicurezza;

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'Art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che dispone “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei

principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

Dato Atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

In attuazione alle disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020, con decorrenza dal 04/05/2020 l'apertura del Parco Urbano “Fausto Noce”, con la sola eccezione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini e l'area destinata ai cani, ed alle seguenti condizioni:

- Rigoroso rispetto di tutte le normative nazionali e regionali in materia di contenimento e diffusione del virus COVID-19;
- Rigoroso rispetto delle misure di distanza interpersonale di un metro;
- Divieto di ogni forma di assembramento di persone;
- Divieto di svolgimento di attività ludica o ricreativa ad eccezione dell'attività sportiva e motoria nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Dirigente del Settore Tecnico per gli adempimenti di competenza;
- al Dirigente del Settore Polizia Locale gli adempimenti di competenza;
- all'ASPO Spa, affinché disponga la chiusura materiale dell'area attrezzata per il gioco dei bambini e l'area destinata ai cani;
- alla Prefettura di Sassari;
- alle Forze dell'Ordine per il controllo del rispetto del provvedimento;

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell'art. 650 del C.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 30/04/2020

**IL SINDACO
Settimo Nizzi**

Atto

firmato

digitalmente